

**AUTORITA' GARANTE E CONCORRENZA MERCATO, Parere 7 giugno 2004**  
**Oggetto: Adempimento degli obblighi di pubblicità commerciale per via telematica**

Con la presente segnalazione, effettuata ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende esprimere il proprio orientamento in merito alla c.d. informatizzazione del registro delle imprese, da ultimo completata a seguito delle innovazioni normative introdotte dall'articolo 2, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (in G.U. del 27 dicembre 2003, n.299, S.O.) all'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante "*Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione di procedimenti amministrativi*" (in G.U. 24 novembre 2000, n. 275).

Quest'ultima disposizione normativa ha previsto che l'adempimento degli obblighi di pubblicità commerciale avvenga esclusivamente secondo modalità informatiche. In tal senso la norma citata dispone che l'invio del bilancio e degli altri documenti previsti dall'*articolo 2435 e segg. cc* all'ufficio del registro delle imprese debba avvenire "*per via telematica ovvero su supporto informatico*" mediante l'utilizzo della firma digitale.

In particolare, il citato articolo 2, comma 54, della legge n. 350/03 ha aggiunto due nuovi commi (commi 2 *quater* e *quinqües*) all'articolo 31 della legge n. 340/00.

L'articolo 31, comma 2 *quater* dispone che "il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società".

Il successivo comma 2 *quinqües* del medesimo articolo stabilisce che "il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2 *quater* attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società. La società è tenuta al deposito degli originali presso il Registro delle imprese su richiesta di quest'ultimo. Gli iscritti agli Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l'iscrizione nel Registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio".

A tal riguardo, si rileva che se da una parte la normativa in commento, attraverso lo strumento della firma digitale, agevola lo svolgimento degli adempimenti di cui all'*articolo 2435 cc* per le diverse categorie di soggetti interessati (soggetti direttamente obbligati; intermediari autorizzati dai soggetti obbligati; professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, ove incaricati dai legali rappresentanti della società), dall'altra attribuisce ai soli dottori commercialisti, ai ragionieri e periti commerciali, iscritti ai relativi albi professionali, il potere di attestare la conformità del bilancio e degli altri documenti previsti dall'*articolo 2435 cc* agli originali cartacei depositati presso la società.

In tale contesto, non appare chiara la ratio in base alla quale, ove sussista l'esigenza di attestare la conformità degli atti trasmessi telematicamente al registro delle imprese da parte di professionisti a tal fine delegati, la norma de qua attribuisca tale potere esclusivamente a tre categorie professionali.

La citata normativa, infatti, pur sottraendo un'esclusiva tradizionalmente riconosciuta ai notai ed ai pubblici ufficiali, determina un'oggettiva ed ingiustificata esclusione a danno di quei professionisti, quali i consulenti del lavoro e gli avvocati, che certamente possiedono conoscenze e capacità idonee ad assolvere funzioni analoghe a quelle delle categorie individuate dalle vigenti disposizioni.

Su questo specifico argomento, si ritiene opportuno rilevare che in più occasioni e, in particolare, nella "Indagine conoscitiva nel settore degli ordini e collegi professionali" (n.15/1997), l'Autorità ha avuto modo di affermare che "*il regime di esclusiva dovrebbe rivestire carattere di*

*eccezionalità ed in particolare essere limitato soltanto a quelle attività professionali il cui esercizio è congiuntamente caratterizzato dal riferimento a principi e valori costituzionali (quali il diritto alla salute e alla difesa), da un'elevata complessità delle prestazioni che impedisce agli utenti di valutare, anche ex post, la qualità del servizio e la congruità con i prezzi praticati, nonché dalla particolare rilevanza dei costi sociali conseguenti ad una inadeguata erogazione della prestazione. Al di fuori di tali ipotesi, il libero esplicarsi dei meccanismi di mercato, pur con l'introduzione di appropriati correttivi alle asimmetrie informative esistenti, deve ritenersi sufficiente a tutelare il generale interesse della collettività al corretto esercizio dell'attività professionale".*

Con la segnalazione n. 15/99, l'Autorità si è inoltre pronunciata in merito ad una fattispecie, analoga a quella in esame, relativa ad una disposizione regolamentare avente ad oggetto gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti ( articolo 3 del D.P.R. 322/1998, attuativo dell'articolo 3 comma 136 della legge 23 dicembre 1996 n. 662), che introduceva nuove modalità di tecniche di trasmissione all'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni di imposta, prevedendo anche la possibilità di trasmissione telematica, limitandola, tuttavia, alle sole categorie dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, nonché consulenti del lavoro. L'Autorità aveva in proposito evidenziato che *"l'esclusione di alcune categorie di operatori (ad esempio i revisori contabili, i consulenti tributari non iscritti ai ruoli camerali, ecc.), che possono eseguire la compilazione della dichiarazione dei redditi, dalla possibilità di trasmissione dei dati relativi alle dichiarazioni stesse appare del tutto ingiustificata, dal momento che tale attività consiste in un adempimento formale e contabile. Tale esclusione determina un ingiustificato vantaggio a favore dei professionisti autorizzati, i quali possono offrire al cliente un servizio completo e con modalità semplificate rispetto agli altri operatori del mercato ed è idonea a ridurre l'offerta dei servizi di consulenza tributaria e fiscale da parte dei soggetti che non dispongono della possibilità di trasmettere telematicamente i dati all'amministrazione finanziaria".*

Alla luce delle suindicate considerazioni, l'Autorità auspica che le norme introdotte dall'articolo 2, comma 54, della legge n. 350/03 all'articolo 31 della legge n. 340/00 siano riesaminate al fine di adeguarle ai principi della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato sanciti dalla legge n. 287/90, con specifico riguardo ai commi 2 *quater* e *quinquies* dell'articolo 31 della legge n. 340/00.

**IL PRESIDENTE**

*Giuseppe Tesauro*